

COMUNE DI SEDINI (SS)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

GRUPPO DI LAVORO

- Assetto ambientale : Dott. Geol. Donatella Giannoni
Dott. Agr. Candido Maoddi
- Assetto storico-culturale : Dott. Nat. Fernando Antonio Altea
- Assetto insediativo : Dott. Fabio Fiori - Domenico Sanna
- Ambiti di paesaggio : Dott. Ing. Silvia Putzolu
- Marketing territoriale : Dott. Ing. Elena Demartis
- Marketing territoriale : Dott. Domenico Vargiu

ALLEGATO n° ALLA DELIBERA CONSILIARE n° DEL / /2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER L'AMM/NE COMUNALE

IL COORDINATORE
Dott. Ing. Francesco Bosincu

DISCIPLINA URBANISTICA

ELABORATO **REGOLAMENTO PER
INSTALLAZIONE IMPIANTI FISSI CHE
GENERANO CAMPI ELETTROMAGNETICI**

COMUNE DI SEDINI



TAVOLA

Z.E

DATA
DICEMBRE 2011

1° AGGIORNAMENTO

SEDINI
PAESE NELLA ROCCIA



COMUNE DI SEDINI (SS)

ALLEGATO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI
PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE
CHE GENERANO CAMPI ELETTROMAGNETICI

Dicembre 2011

A - PREMESSE

1. Nel rispetto delle disposizioni della delibera di G.R. n° 12/24 del 25.03.2010, a cui sono allegata le "Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico", il comune adotta le seguenti norme che costituiscono il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che generano campi elettromagnetici, previsto dall'art. 8 della legge 36/2001 e dalla L.R. 9/2006, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 9/2006, il comune ha proceduto all'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché all'individuazione, perimetrazione, costituzione e eventuali modifiche delle aree sensibili.

3. In materia di risanamento degli impianti, la competenza in merito all'adozione dei piani di risanamento, di cui all'art. 9 della legge 36/2001, è attualmente in capo alle Province, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 9/2006.

4. Gli impianti di telecomunicazione e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di apparati ed impianti trasmissivi facenti parte di una rete di telefonia, semprechè siano esercitati dallo Stato o dai Concessionari per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità, come espressamente disposto dal 1° comma dell'art. 231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156.

5. Le stazioni radio base e le antenne necessarie per assicurare il servizio di telefonia mobile cellulare si configurano come opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti di telecomunicazione.

B – AREE SENSIBILI

Ai sensi dell'articolo 55, comma 4 della L.R. n. 9/2006, il Comune provvede alla "individuazione, perimetrazione, costituzione e eventuali modifiche delle aree sensibili".

Le aree sensibili sono di due tipi:

- a. aree sensibili di interesse socio-sanitario;
- b. aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

1. Le aree sensibili di interesse socio-sanitario sono quelle nelle quali risiedono o possono permanere per un tempo prolungato soggetti sensibili e sono, pertanto, identificabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi giochi.

A titolo esemplificativo si sono individuate le seguenti tipologie:

- edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ambulatorio comunale e centro di aggregazione sociale in via Ambulatorio);
- edifici scolastici: scuola materna in via Asilo, scuola elementare e media in via S. Giacomo;
- edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione quali:
 - a) oratorio S. Pancrazio in piazza Anchita e Brundanu;
 - b) centro culturale in via Deffenu;
 - c) bocciodromo;
 - d) impianti sportivi;
 - e) giardino di via La Rampa;
 - f) La Rocca, piazzola e verde a valle della stessa, giardino di Paolino Sanna;
 - g) Parco Tre Aglioli – Pilaghi.
- residenze per anziani, case protette, attività similari (ex scuola elementare di via Nazionale);
- pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, lastrici solari, balconi, cortili e giardini).

All'interno di tali aree è vietata l'installazione di impianti fissi o mobili di qualsiasi tipo di cui alle presenti norme.

Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all'interno delle aree sensibili, gli impianti situati in prossimità di tali aree (nel raggio di 200 m) sono oggetto, in fase autorizzativa, di adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico.

2. Le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale sono quelle nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo e ricadono nelle seguenti tipologie:

- beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- zone A come individuate dal P.U.C. (centro di prima e antica formazione);
- i perimetri di 1^a e 2^a tutela dei beni inseriti nel Mosaico dei beni storico – culturali;
- aree interessate dai beni paesaggistici e identitari di cui agli articoli 17, 47 e 48 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale individuati nella cartografia del PPR e/o del P.U.C., aree

protette, così come indicate dal Progetto Speciale “Valle del Silanis – Conca Niedda – S. Pancrazio”, aree relative all’habitat diffuso degli stazzi di Lu Littigheddu.

Il Comune, all’interno delle succitate aree, può rilasciare l’autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione, provvedendo a acquisire i pareri/autorizzazioni, nulla-osta degli enti/amministrazioni competenti, per il tramite della Conferenza di Servizi.

A tal fine, le aree sensibili, così come sopra indicate, sono facilmente individuabili nella rappresentazione cartografica in scala adeguata (1:2000) delle varie carte del P.U.C.

Si ricorda, altresì, che per i Beni Paesaggistici ed Identitari a valenza storico-culturale (così come definiti all’art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale) la perimetrazione delle aree sensibili, unitamente alla disciplina di tutela, risulta già fra gli elaborati del P.U.C. nel mosaico dei Beni Storico - Culturali.

3. Le aree su cui possono essere – a seguito di verifica dei valori delle emissioni e delle esposizioni – installati nuovi impianti sono quelle di Lu Padru e di Tre Muntiggi – in areali limitrofi a quelli delle installazioni già esistenti.

C - SITUAZIONE ATTUALE DEGLI IMPIANTI AVENTI EMISSIONI ELETTRROMAGNETICHE

Si allegano i valori delle attuali emissioni elettromagnetiche.

N°	UBICAZIONE GEOREFERENZIATA IMPIANTO	H m	Frequenza (MHz)	Potenza Trasmittitore (W)	Potenza ingresso antenna (W)	Volume di rispetto (in m)						Campo limite E (V/m)
						LH1	LH2	LM1	LM2	LV1	LV2	
1	Mediaset 5 Lat. 40°51'04" Long. 08°48'55"	8	642	1	794	1,3	1,3	3,4	0,3	0,8	1,1	6
						0,4	0,4	1,0	0,1	0,2	0,3	20
2	Mediaset 4 Lat. 40°51'04" Long. 08°48'55"	8	722	1	794	1,3	1,3	3,6	0,4	0,8	1,0	6
						0,4	0,4	1,1	0,1	0,2	0,3	20
3	Mediaset 1 Lat. 40°51'04" Long. 08°48'55"	8	706	1	794	1,4	1,4	3,6	0,4	0,8	1,00	6
						0,4	0,4	1,1	0,1	0,2	0,3	20
4	WIND SS 106 Staz. Radio base Lat. 40°51'06 6" Long. 08°41'5 5"											
	GSM 900 MHz	13 13		60 60		d1	d2	d3	d4			
	DCS 1800 MHz	12,66 12,66		40 40		87,39	16,76	34,49	3,37			6
	UMTS 2100 MHz	12,66 12,66		75 75								
	Ponte radio 18 GHz	10,90 10,90 10,90		0,25 0,25 0,25		14,47	0,18	0,02				6
5	VODAFONE Lat. 40°51'02.7" Long. 08°48'50.9" 3-Ss-0532 Lu Padru	5		0,05								
		6		0,05								
6	STAZIONE RAI Microripetitore 5 w efficaci uscita cavo antenna VIA S. PANCRAZIO	n.i.	n.i.	n.i.	5							

d1 = distanza di rispetto davanti alle antenne

d2 = distanza di rispetto sotto alle antenne

d3 = distanza di rispetto laterale alle antenne

d4 = distanza di rispetto dietro alle antenne

D – PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI

Il Comune dispone che i gestori degli impianti fissi, di cui alle presenti norme, provvedano alla presentazione di un “programma annuale delle installazioni”, al fine di consentire una più attenta gestione del territorio e allo scopo di promuovere l’informazione e la partecipazione della popolazione.

Il programma annuale delle installazioni degli impianti contiene l’elenco delle installazioni relative agli impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), reti radio per trasmissione dati punto – multi punto in aree estese, impianti che comunque rilasciano emissioni elettromagnetiche per i quali ciascun gestore intenda richiedere autorizzazione nell’arco temporale di un anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Il programma descrive lo sviluppo o la modificazione degli impianti, con riferimento, in particolare, alle aree per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Il programma annuale riporta:

- una mappa informatizzata georeferenziata, avente a base la cartografia digitale comunale in scala 1:2000, contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio e/o in corso di realizzazione e quelli previsti nell’anno di riferimento; per localizzazione si intende l’individuazione di un’area circoscritta di possibile collocazione (con raggio di 150 m) oppure l’individuazione del sito puntuale di installazione dell’impianto;
- una relazione tecnica in cui si evidenzino le principali caratteristiche tecniche degli impianti per la valutazione dei campi elettromagnetici e le ragioni che sorreggono l’incremento della rete e la necessità di una nuova installazione.

Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei Programmi annuali di installazione presentati da ciascun gestore, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi, in particolare nelle aree urbane.

La mancata presentazione del programma, entro la scadenza prevista dal Comune, preclude all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano nuovi accordi in tal senso con il Comune.

E – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI NUOVE INSTALLAZIONI

Il gestore deve presentare presso il Comune, il programma annuale delle installazioni e/o modifica degli impianti entro il 30 aprile dell'anno che precede le installazioni.

Il Comune, esaminato il succitato programma annuale, trasmette copia dello stesso all'ARPAS e a tutti gli enti/amministrazioni interessati per la formulazione di osservazioni e/o richiesta di integrazioni.

Il Comune, qualora lo ritenga necessario, può richiedere l'ausilio dell'ARPAS in qualità di supporto tecnico all'attività istruttoria.

Nel caso in cui l'installazione proposta sia ubicata a distanza inferiore ai 150 m dal limite territoriale con un altro Comune, copia del programma annuale delle installazioni deve essere trasmesso anche al Comune limitrofo per conoscenza.

La tempistica prevista per questa fase è di 60 gg., scaduti i quali il Comune, raccolti i pareri e le richieste dei vari enti/amministrazioni, anche per il tramite della Conferenza di Servizi, formula un parere complessivo e lo trasmette al gestore.

Nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni, il gestore provvede ad aggiornare il programma di installazione e a trasmetterlo al Comune entro 30 gg.

Successivamente, il Comune provvede a dare ampia diffusione al pubblico (associazioni, comitati e anche singoli cittadini) tramite avviso di pubblicazione nell'albo pretorio, nonché sul sito internet del Comune o mediante altre forme di pubblicità.

Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale provvede all'approvazione del programma annuale delle installazioni.

Il Comune trasmette alla Regione – Assessorato della difesa dell'ambiente – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, copia del piano approvato con allegata deliberazione del Consiglio Comunale.

Il piano resta in vigore solo per l'anno di riferimento, ma può essere considerato valido anche per annualità successive, mediante ulteriore delibera di C.C. per la proroga.

F – SITI DI INSTALLAZIONE

E' di competenza del Comune, ai sensi della L.R. 9/2006, provvedere inoltre ad identificare i siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi di telefonia mobile e affini, tenuto conto anche delle esigenze di copertura di servizio dei gestori, indicando i siti o le aree nelle quali ritiene preferibile installare gli impianti.

Tali siti sono:

- aree a bassa o nulla densità abitativa (zone E1, E2 e E5);
- aree ad uso prevalentemente industriale, artigianale (sottozone D2 e D3);
- aree o edifici di proprietà pubblica e, in particolare, comunale (ad esclusione di quelle ricomprese nelle aree sensibili);
- area dell'altopiano di Lu Padru;
- aree dei serbatoi idrici di Lu Padru e Tre Muntiggi.

G – CRITERI DI INSTALLAZIONE

Nel progetto di installazione, da redigersi a cura del gestore, dovranno essere dettagliati i criteri vincolanti e obbligatori, al fine di garantire la sicurezza degli impianti, come ad esempio:

- l'installazione di un impianto fisso su un immobile può essere realizzata a condizione che ciò non pregiudichi la statica dell'esercizio;
- le strutture dovranno essere realizzate con tecnologie e sistemi di comprovata solidità ai fini di garantire la statica dell'impianto e l'incolumità delle persone, nel rispetto delle vigenti norme sulle costruzioni (D.M. 14.01.2008);
- gli impianti devono essere ubicati prevedendo che l'accesso degli operatori addetti all'esercizio, manutenzione e controllo, possa avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.);
- tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale;
- nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

H – CRITERI DI INSTALLAZIONE PREFERENZIALI

Si elencano i criteri di installazione preferenziali allo scopo di rendere l'installazione adeguata al contesto edilizio ed alle specificità del territorio:

- le installazioni degli impianti possono essere effettuate su palo o su edifici nel rispetto del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano e del P.U.C. A tale fine, caso per caso, dovranno essere opportunamente studiate, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione;
- nel caso di installazione su edifici si dovrà tener conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi di mascheramento (ad es. falsi camini). Saranno in ogni caso da evitare superfici metalliche riflettenti;
- in casi particolari, al fine di tutelare l'estetica, il paesaggio e il possibile inquinamento acustico, si può prevedere l'interramento della cabina e di tutti gli accessori;
- qualora tecnicamente realizzabile, i siti di installazione dovranno essere individuati in condivisione con altri gestori.

I – PROCEDURE AMM/VE SEMPLIFICATE

L'art. 35 del D.L. 98/2011, ai commi 4 e 5, reca semplificazioni degli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. In particolare, il comma 4 consente l'espletamento delle procedure autorizzate riepilogate per gli impianti radioelettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ed effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

Ci si riferisce in particolare agli impianti con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, in riferimento ai quali si applicano le procedure semplificate per:

- le modifiche degli impianti di cui all'art. 87 del D.Leg.vo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
- le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'art. 87-bis del citato D.Lgs. 259/2003, che disciplina gli impianti per il completamento della rete di banda larga mobile;
- le procedure per le installazioni di impianto radio per trasmissione punto – punto e punto – multi punto e di impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive.

L – AUTORIZZAZIONI COMUNALI

1. L'installazione delle infrastrutture per impianti di tele radiocomunicazione e la modifica delle caratteristiche di emissioni di tali impianti è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune. Per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt tale istanza è corredata dalla documentazione a tal fine prescritta dalle disposizioni regionali emanate in materia.

Per gli impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 watt l'istanza di autorizzazione è presentata in conformità al modello A di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. 1.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) e s.m. e i.. L'istanza di autorizzazione per le nuove installazioni è corredata da una relazione contenente l'inquadramento urbanistico territoriale dell'intervento. Copia dell'istanza di autorizzazione è inviata all'ARPAS per il rilascio del relativo parere in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia dell'istanza.

2. Nel caso l'esito dell'istruttoria determini un diniego dell'istanza di autorizzazione, il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990 e s.m. e i. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza non sia comunicato un provvedimento di diniego da parte del Comune l'autorizzazione all'installazione dell'impianto si intende rilasciata.

3. Nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte III, la relativa autorizzazione paesistico-ambientale è rilasciata dall'ente competente. A tal fine, qualora tale autorizzazione non sia già stata rilasciata dalla Provincia su richiesta del proponente, il competente ufficio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi nel termine di centoventi giorni.